



Corporate Tax and Legal firm

## *Informativa ordinaria n. 2 / 2018*

# NOVITÀ INTRODOTTE DAL “DECRETO DIGNITÀ”

## Sommario

<i>Premessa</i> .....	2
Recupero del beneficio dell’iper-ammortamento .....	2
Rinvio del termine per la comunicazione dei dati delle fatture - terzo trimestre 2018 .....	2
Compensi soggetti a ritenuta fiscale – esonero dal meccanismo dello “split-payment” .....	3
Abrogazione delle Società sportive dilettantistiche lucrative.....	3
Modifiche al “redditometro” .....	3
Credito di imposta R&S - esclusione dei beni immateriali acquistati infragruppo .....	4

---

**Milano** - Via Vincenzo Monti, 15 – 20123  
Tel: + 39 02.84240711 – Fax: +39 02.84240715

**Roma** – Viale Parioli, 10 – 00197  
Tel: + 39 06.83769230 – Fax: +39 06.83769335

E: [info@ctladvisory.com](mailto:info@ctladvisory.com) - W: [www.ctladvisory.com](http://www.ctladvisory.com) - Int. Desk: +39 06.92956455

CTL Advisory S.r.l. Società tra professionisti | Sede Legale: Via Vincenzo Monti, 15 – Milano – 20123 – Italia | Capitale sociale €: 50.000,00 i.v.  
Registro Imprese di Milano n. iscrizione/C.F./P.IVA 02434980187 | Copyright © CTL Advisory S.r.l. stp - Corporate Tax and Legal firm

## Premessa

In data 13 luglio 2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del D.L. 87/2018, rubricato “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese” (c.d. “Decreto dignità”).

In attesa della conversione in Legge da parte del Parlamento, la presente informativa intende fornire un quadro di sintesi delle principali novità introdotte in materia fiscale, entrate in vigore dal 14 luglio 2018.

\* \* \*

## Recupero del beneficio dell’iper-ammortamento

L’art. 7 del “Decreto dignità” introduce un meccanismo di recupero del beneficio fiscale previsto dall’**iper-ammortamento** in caso di (1) cessione a titolo oneroso dei beni oggetto dell’agevolazione ovvero (2) delocalizzazione all’estero degli stessi.

Nello specifico, il suddetto recupero (“*recapture*”) consiste in una variazione in aumento del reddito imponibile pari all’importo delle maggiorazioni relative alle quote di ammortamento complessivamente dedotte nel corso dei precedenti periodi d’imposta, senza alcuna sanzione o interesse.

Il meccanismo sopra descritto non riguarda le cessioni di beni oggetto di super-ammortamento; per questi ultimi, infatti, continua ad essere prevista soltanto l’impossibilità di fruire ulteriormente dell’agevolazione, senza alcun recupero della stessa.

Le disposizioni previste dall’articolo in commento si applicano soltanto agli investimenti effettuati dal 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del D.L. 87/2018) e quindi senza alcun effetto retroattivo.

## Rinvio del termine per la comunicazione dei dati delle fatture - terzo trimestre 2018

Il “Decreto dignità” posticipa dal 30 novembre 2018 al 28 febbraio 2019 il termine previsto per l’invio della comunicazione dei dati delle fatture effettuata con cadenza trimestrale.

I soggetti che hanno optato per l’invio dello “spesometro” su base semestrale – opzione introdotta dal D.L. 148/2017, Decreto fiscale “collegato” alla Legge di bilancio 2018 - dovranno tener fede alle scadenze già fissate in precedenza, che non sono state differite (30/09/2018 per i dati relativi al I semestre 2018, 28/02/2019 per i dati relativi al II semestre 2018).

Si rammenta, inoltre, che a decorrere dal 1° gennaio 2019 la comunicazione dei dati delle fatture sarà abolita per effetto dell’introduzione dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica.

### **Compensi soggetti a ritenuta fiscale – esonero dal meccanismo dello “split-payment”**

A distanza di un solo anno, l’art. 12 del D.L. in commento ripristina l’esonero dal meccanismo dello *split-payment* relativamente alle prestazioni di servizi rese dai soggetti i cui compensi risultano assoggettati a ritenuta alla fonte (sia a titolo di imposta sul reddito, sia a titolo d'acconto).

Nella sostanza, si tratta delle sole operazioni effettuate dai professionisti per le operazioni effettuate nei confronti della P.A.

La nuova disposizione si applica alle operazioni per le quali viene emessa fattura a partire dal 15 luglio 2018, giorno successivo all’entrata in vigore del “Decreto dignità”. Le prestazioni per le quali è stata emessa fattura fino al 14 luglio 2018 restano pertanto assoggettate alla disciplina dello *split-payment*, indipendentemente dal fatto che il corrispettivo sia stato effettivamente pagato.

### **Abrogazione delle Società sportive dilettantistiche lucrative**

L’art. 13 del D.L. in commento prevede l’abrogazione, già a decorrere dall’anno in corso, dell’intera disciplina delle Società sportive dilettantistiche lucrative (SSDL), soggetto giuridico istituito dalla Legge di bilancio 2018 per il quale ancora si attendevano Decreti attuativi e chiarimenti operativi.

Tale disposizione, pertanto, ripristina integralmente il precedente sistema, caratterizzato dal divieto di lucro soggettivo sia per quanto riguarda le Associazioni sportive dilettantistiche (ASD), sia per quanto attiene le Società sportive dilettantistiche (SSD).

Le maggiori risorse reperite a seguito di tale abrogazione verranno destinate ad un apposito fondo istituito per interventi in favore delle SSD non lucrative.

### **Modifiche al “redditometro”**

Il Decreto in commento prevede il “congelamento” dell’attuale “redditometro”, strumento di accertamento sintetico in base al quale il Fisco procede a determinare indirettamente il reddito complessivo del contribuente persona fisica.

Il c.d. “Decreto dignità”, infatti, abroga il D.M. del 16/09/2015, attuativo dell’accertamento sintetico così come risulta nella sua attuale versione, prevedendo tuttavia che esso continui ad operare per gli accertamenti fino all’anno 2015 (i quali scadranno il 31 dicembre 2020). Le novità, quindi, non riguardano inviti a comparire o altri atti relativi a periodi di imposta fino al 2015, ma hanno effetto a partire dai controlli ancora da eseguire sull’anno 2016 e successivi.

Ne consegue che il “redditometro” potrà essere rinnovato solo dal periodo di imposta 2016 a seguito di emanazione di un Decreto attuativo da parte del MEF, il quale dovrà essere approvato previa interrogazione dell’*ISTAT e delle Associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori*”.

### *Credito di imposta R&S - esclusione dei beni immateriali acquistati infragruppo*

A decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del “Decreto dignità” (anno 2018 per i soggetti c.d. “solari”), ai fini dell’ottenimento del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo non vengono più considerati ammissibili i costi sostenuti per l’acquisto (anche in licenza d’uso) dei beni immateriali indicati dall’art. 3, comma 6, lettera d) del D.L. 145/2013, qualora relativi ad operazioni intercorse con imprese appartenenti allo stesso gruppo.

Nel dettaglio, i suddetti beni immateriali consistono nelle spese sostenute per competenze tecniche e privative industriali relative a:

- invenzioni industriali;
- invenzioni biotecnologiche;
- topografie di prodotto a semiconduttori;
- nuove varietà vegetali.

Ai fini dell’ottenimento del beneficio resta impregiudicata la necessità che i beni immateriali, i cui costi risultano agevolabili, vengano utilizzati direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo considerate ammissibili.

\* \* \* \*

I professionisti di CTL Advisory sono a disposizione per approfondimenti in merito a quanto sopra esposto. Le notizie inviate nella presente comunicazione si considerano a titolo meramente informativo e non devono essere utilizzate per fini decisionali. CTL Advisory non si assume alcuna responsabilità in merito ad azioni o decisioni intraprese a seguito della presente informativa né si assume alcuna responsabilità per aver fornito informazioni parziali.

*Per approfondimenti ulteriori sui temi trattati:*

T: +39 02.84240711

Int.: +39 02.87188002

E: [info@ctladvisory.com](mailto:info@ctladvisory.com)